



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
CONVITTO NAZIONALE DI STATO "T. CAMPANELLA"**

Scuole statali annesse: Primaria – Secondaria di I Grado – Liceo Classico – Liceo Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria – C.M.: RCVC010005 – C.F.:80007870803

Tel: 0965.499421 – Fax: 0965.499420 Sito Web: <http://www.convittore.it>

e-mail: rcvc010005@istruzione.it – PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it

Regolamento di disciplina degli alunni



Regolamento di disciplina

Anno Scolastico
2012/2013



PREMESSA

La Scuola è una comunità sociale che non si sostituisce alla famiglia, ma ne affianca l'opera educativa ed agisce nel rispetto dei singoli componenti e nella loro autonomia di pensiero.

Come ogni studente ha il diritto di esprimere le proprie convinzioni e di essere rispettato dagli altri studenti e da tutti gli operatori scolastici, così, allo stesso modo, ogni studente ha il dovere di rispettare le convinzioni e la dignità di tutti coloro che operano nella Scuola ottemperando alle norme generali vigenti ed ai Regolamenti.

Il presente testo, è emanato ai sensi della C.M. n. 105/1975 - *Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del regolamento interno* - del D.P.C.M. del 7 giugno 1995 – *carta dei servizi scolastici* - del D.lgs. n. 297/1994 - *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* - del D.P.R. 275/1999 - *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche* - del D.P.R. n. 249/1998 - *Statuto delle studentesse e degli studenti* – del D.P.R. n. 235/2007 - *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998* - dei Contratti di lavoro in vigore.

Si applica a tutte le componenti del Convitto Nazionale e delle scuole annesse (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado, Liceo Classico d'Ordinamento e Liceo Classico Europeo) e conserva validità fino ad approvazione di un nuovo testo.

Esso si propone di:

- contribuire al processo di crescita intellettuale e morale degli alunni;
- sostenere i valori della persona, il rispetto delle regole e dell'ambiente;
- realizzare una Scuola che sia una comunità educante, aperta al dialogo ed alla collaborazione con le famiglie, dove si formano personalità libere, forti e responsabili, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri e in grado di affrontare la complessità sempre crescente della realtà odierna;
- stimolare un equilibrato senso di appartenenza al proprio Istituto, del quale i giovani dovranno sentirsi parte integrante.

TITOLO I
NORME DI VITA SCOLASTICA

ART. 1

Le lezioni hanno inizio e termine secondo l'orario antimeridiano e pomeridiano indicato annualmente a seconda dell'organizzazione che la scuola in regime di autonomia delibera di darsi, anche in relazione all'utilizzo delle risorse disponibili. I docenti della prima ora hanno l'obbligo di essere presenti in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per vigilare sugli alunni durante l'ingresso nell'Istituto. Gli insegnanti e il personale ausiliario sono tenuti a facilitare e sollecitare l'operazione di ingresso degli alunni.

ART. 2

Gli allievi ritardatari sono ammessi solo se pendolari fino alle ore 8.10, previo accertamento, da parte del docente, di accettabili ed eccezionali motivi di giustificazione. Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con lieve ritardo, tutti gli alunni che esibiscono al Rettore/Dirigente Scolastico l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto. Il Dirigente annoterà, quindi, i nomi di detti alunni sul registro di classe. I residenti devono essere accompagnati dai genitori.

ART. 3

Gli allievi che ritardino l'entrata oltre le ore 8.10 saranno ammessi, in via eccezionale, e devono esibire la relativa giustificazione da parte dei genitori, scritta nell'apposito libretto fornito dalla scuola. Dopo tre ritardi saranno giustificati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. In caso di reiterazione di ritardi saranno adottati provvedimenti disciplinari.

ART. 4

Gli allievi ritardatari oltre le ore 8.30 che siano privi della prescritta giustificazione possono essere ammessi all'inizio della seconda ora di lezione, con l'assoluto obbligo di essere accompagnati, il giorno successivo, dai rispettivi genitori, che conferiranno, per la giustificazione, con il docente della prima ora. Non è consentito entrare in aula individualmente, mentre l'intera classe partecipa ad attività in altra sede.

ART. 5

Sarà consentito l'ingresso nei locali scolastici, agli alunni privi di giustificazione e/o certificazione medica non oltre il giorno successivo al loro rientro a scuola. In ogni altro caso l'allievo non sarà ammesso.

ART. 6

I permessi per uscire prima della fine dell'orario delle lezioni, saranno accordati solo in caso che la richiesta venga effettuata personalmente da chi esercita la patria potestà. In tal caso il docente segnala l'uscita anticipata nel registro di classe indicando l'orario e il genitore che ha prelevato lo studente. Per gli alunni maggiorenni i permessi saranno accordati solo in caso di comprovata necessità e previa richiesta da inoltrare al Rettore/Dirigente Scolastico almeno il giorno prima. In tale ultimo caso i permessi sono concessi dal Rettore/Dirigente Scolastico o da persona da lui per iscritto delegata.

ART. 7

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, senza alcun motivo valido, gli alunni saranno accompagnati a scuola dal genitore.

ART. 8

Il raggiungimento della maggiore età conferisce agli alunni la responsabilità personale. La scuola, tuttavia, in virtù del vincolo contrattuale che intercorre con le famiglie, ove lo ritenga necessario, informerà la famiglia su eventuali ritardi in entrata o richieste di uscita anticipata e potrà richiedere la firma del genitore per eventuali giustificazioni. Le richieste di uscita anticipata o entrata in ritardo deve in tutti i casi rivestire carattere eccezionale e/o documentabile.

ART. 9

Le ore di lezione non effettuate per ingresso in ritardo o uscita anticipata così come le assenze frequenti, in sede di scrutinio, potranno incidere negativamente sul giudizio complessivo a meno che da un congruo numero di verifiche scritte e/o orali corrette e classificate, non si potrà accertare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna disciplina; ed inoltre per le classi del triennio nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado le suddette ore e le assenze frequenti potranno incidere sull'attribuzione del credito scolastico.

ART.10

L'ammissione agli scrutini di fine anno nella Scuola Secondaria di Primo Grado è condizionata, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del n D.lgs. 59/2004, alla verifica della validità dell'anno scolastico per ciascun alunno sulla base delle assenze effettuate. I docenti possono, per singoli casi eccezionali, validare l'anno scolastico anche in deroga al limite di assenze.

ART. 11

Gli alunni possono recarsi di norma ai servizi igienici dall'inizio della terza ora. Il permesso è concesso dal docente ad un solo alunno alla volta, per le ragazze a due per volta se ritenuto opportuno dal docente, per evitare assembramenti inopportuni nei servizi e nei corridoi.

ART. 12

Non è consentito portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica tale che possa distogliere l'attenzione dalle lezioni. I telefoni cellulari devono essere tenuti spenti e non utilizzati durante tutto il tempo-scuola.

ART. 13

Gli alunni dovranno essere rispettosi degli avvertimenti che verranno loro fatti anche dai collaboratori scolastici per quanto riguarda l'ordine, la pulizia della scuola e la conservazione degli oggetti che in essa si trovano.

ART. 14

Locandine, manifesti, comunicazioni trasmesse da terzi con richiesta di affissione o distribuzione nei locali dell'istituzione devono essere siglate dal Rettore/Dirigente Scolastico. Non possono essere autorizzate le richieste riportanti apologia di reato o istigazione a commetterne, attacchi alla Costituzione della Repubblica, alla Religione e ai principi fondamentali del vivere civile.

ART. 15

Le comunicazioni da parte degli organismi studenteschi della scuola per problemi organizzativi inerenti la vita della scuola vanno fatte tramite affissione di avvisi in bacheca. Non è consentito passare per le classi per dare avvisi, senza permesso del Rettore/Dirigente Scolastico. Le eventuali comunicazioni da parte di organismi studenteschi devono essere autorizzati dal Dirigente.

ART. 16

Eventuali pubblicazioni o organizzazione di attività con la dizione "a cura del Convitto Nazionale Statale "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria o scuole annesse al Convitto ..." devono essere preventivamente autorizzati dal Rettore/Dirigente Scolastico.

ART. 17

Gli alunni partecipano a tutte le attività scolastiche organizzate dalla scuola, attività sportive, incontri culturali, visite guidate, previste dal P.O.F. di cui si intende acquisita l'autorizzazione dei genitori.

ART. 18

Per particolari esigenze l'orario scolastico può subire adattamenti con eventuale anticipazione dell'orario di uscita.

TITOLO II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
(MODIFICATO EX CIRC MIN. PROT. N 30/DIP/SEGR DEL 15 MARZO 2007)

Diritti degli studenti

ART. 19

Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Hanno diritto di esprimere il loro pensiero con scritti e parole entro i limiti imposti dalla legge e dalla morale. Hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, a una valutazione trasparente e tempestiva che attivi un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

ART. 20

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.lgs. n. 297/1994, i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato di istituto. L'assemblea dei rappresentanti di classe, redige un proprio Regolamento nel quale dovrà essere indicato anche il numero dei componenti il comitato stesso e le modalità di elezione. Esso può formulare proposte, pareri ed indicazioni per l'elaborazione e la valutazione del Progetto d'Istituto e per migliorare l'attività educativa ed il funzionamento della scuola.

ART. 21

Gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dagli artt. 12, 13 e 14 della D.lgs. n 297/1994.

Il luogo, la data e le modalità di effettuazione comunicate dai rappresentanti risultano dal registro delle comunicazioni agli alunni, di cui è data lettura in classe e dovrà intendersi come avviso alle famiglie.

Le assemblee d'istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli alunni vi partecipano in modo consapevole, ordinato ed attivo.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda di due ore.

Le assemblee devono rispettare i seguenti criteri:

- 1) le assemblee d'istituto e di classe non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico;
- 2) la richiesta va presentata cinque giorni prima della data di svolgimento;
- 3) l'ordine del giorno (O.d.G.) deve essere bene articolato e con l'indicazione degli argomenti da discutere;
- 4) gli argomenti devono essere di interesse collettivo;
- 5) Le attività extracurricolari, salvo quelle programmate all'inizio dell'anno, svolte in orario scolastico, sostituiscono le assemblee di classe;
- 6) alla fine di ogni assemblea, sia d'istituto sia di classe, deve essere redatto un verbale da consegnare al docente coordinatore di classe o, per le assemblee d'istituto, al Collaboratore del Rettore/Dirigente Scolastico a ciò delegato;
- 7) lo scioglimento dell'assemblea è determinato dallo studente che presiede l'assemblea;
- 8) al termine dell'assemblea d'istituto gli allievi maggiorenni potranno regolarmente uscire dai locali della scuola; gli allievi minorenni, invece, potranno uscire dai locali scolastici previa autorizzazione scritta firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

Ai docenti è delegato il potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea previsto dall'art.14 D.lgs. n 297/1994.

Alle assemblee di istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, per un numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'O.d.G. Detta partecipazione deve essere preventivamente autorizzata.

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nel primo mese di lezione e in quello conclusivo. La delega alla vigilanza con potestà di scioglimento dell'Assemblea nei casi previsti è concessa al docente in servizio in ciascuna classe secondo l'orario di lezione.

ART. 22

È obbligo seguire attentamente le disposizioni sulla sicurezza fornite dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Doveri degli studenti

ART. 23

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche e/o immotivate e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa della altrui personalità.

Gli studenti sono tenuti altresì ad avere il rispetto istituzionale nei confronti del Rettore/Dirigente Scolastico, dei docenti/educatori e di tutto il personale, per le specifiche funzioni educative dagli stessi ricoperte. Gli studenti sono tenuti a condividere, con le altre componenti della scuola, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'Istituto.

Nello specifico lo studente è tenuto a:

- rispettare i compagni e tutto il personale della scuola;
- non assumere comportamenti lesivi del diritto dei compagni;
- evitare azioni che possano provocare situazioni pericolose per sé e per gli altri;
- usare un linguaggio corretto e rispettoso e senza turpiloquio;
- frequentare regolarmente le lezioni ed a mantenere gli impegni assunti;
- partecipare alle attività curriculari ed integrative con puntualità ed educazione;
- assolvere gli impegni di studio personale a casa;
- aver cura del materiale scolastico proprio e altrui;
- usare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici in ogni momento della vita scolastica;
- mantenere ordinati i locali della scuola e a non usare i beni dell'istituto per uso personale;
- non arrecare danni all'ambiente scolastico;
- rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto.

Provvedimenti disciplinari

ART. 24

Il presente regolamento, applicabile a tutti gli studenti, semiconvittori e convittori, si ispira al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – come modificato e integrato dal successivo D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 dal quale deve intendersi automaticamente integrato nelle eventuali parti mancanti.

ART.25

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

Ogni docente ed educatore può irrogare la sanzione a qualsiasi studente anche se non appartiene alla propria classe.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. L'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

1. rimprovero verbale del docente o del docente educatore o del Rettore/Dirigente Scolastico con o senza comunicazione ai genitori;
2. nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia con invito al genitore di presentarsi a scuola;
3. ammonizione scritta;
4. allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni;
5. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni;
6. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Codice disciplinare

ART. 26

Si applica la sanzione disciplinare del rimprovero verbale per le mancanze di minor rilievo quali:

- a) comportamenti che rallentano il normale svolgimento dell'attività didattica;
- b) schiamazzi, sovraffollamenti dinanzi alle porte di ingresso delle aule e nei corridoi;
- c) sostare nei corridoi, girare per l'istituto;
- d) gettare a terra carte e rifiuti;

La sanzione è comminata dal docente o docente educatore che potranno, a loro discrezione, e secondo la gravità del fatto, comunicare l'infrazione ai genitori. Prima di applicare la sanzione il docente o il docente educatore ascolteranno le ragioni dell'allievo.

ART.27

Si applica la sanzione disciplinare della nota sul registro di classe e/o nota informativa alla famiglia con invito al genitore di presentarsi per:

- a) assenza individuale non giustificata o abituale ritardo non motivato;
- b) allontanamento immotivato o non autorizzato dall'aula o uscita non autorizzata dalla mensa scolastica o ritardato rientro;
- c) rifiuto di rientrare in classe su espressa richiesta del docente o del docente educatore o ritardo non motivato nel rientrare in aula dopo l'autorizzazione ad uscire;
- d) inosservanza delle disposizioni generali di sicurezza;
- e) utilizzo di espressioni arroganti o di un linguaggio scurrile con i compagni, i docenti, i docenti educatori e con tutto il personale;
- f) rumori molesti, compimento di gesti o atti volgari, circolazione di biglietti con linguaggio scorretto;
- g) violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali della scuola, nei cortili e in tutti gli spazi esterni;
- h) Assumere atteggiamenti contrari al decoro o al comune senso del pudore per come deve essere inteso in un luogo di cultura quale è la scuola;
- i) Lancio di gomme o altri oggetti;
- j) allontanamento non autorizzato dal gruppo classe durante gli spostamenti esterni alla scuola.

La sanzione è comminata dal docente o dal docente educatore, i quali potranno, a loro discrezione e secondo la gravità del fatto, comunicare l'infrazione ai genitori. Prima di applicare la sanzione il docente o l'educatore deve ascoltare le ragioni del discente;

ART.28

Si applica la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta per:

- a) esercizio di violenza fisica o psicologica atta a intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale;
- b) istigazione a commettere, con parole/o fatti, azioni che offendono le persone;
- c) turpiloquio;
- d) imbrattare e sporcare l'aula;
- e) Lancio di oggetti fuori dalla finestra;
- f) disturbo reiterato al regolare svolgimento della lezione o disturbo al regolare svolgimento delle assemblee studentesche;
- g) assenza collettiva non giustificata;
- h) reiterazione di comportamenti illegittimi o di linguaggio scurrile nonostante il rimprovero del docente o dell'educatore o di nota sul registro irrogata da meno di trenta giorni per lo stesso fatto;
- i) mancata ottemperanza da parte dello studente ad un obbligo cui è tenuto per l'irrogazione di una precedente sanzione.

La sanzione è comminata, su richiesta del docente o dell'educatore, dal Rettore – Dirigente Scolastico o dai collaboratori - di cui agli artt. 34 e 132 del CCNL 2006 - 2009 e art. 25, comma 5 del DLgs n. 165/2001 - che la riportano sul registro di classe sintetizzando i fatti e specificando il docente che l'ha richiesta. Prima di applicare la sanzione il Rettore/Dirigente Scolastico o il collaboratore ascolterà le ragioni del discente;

ART.29

Si applica la sospensione da uno a quindici giorni per:

- a) mancanza di rispetto o offesa - in qualsiasi modo - alle religioni, alle culture, alle etnie e alle caratteristiche individuali di docenti e compagni;
- b) offesa al Rettore/Dirigente Scolastico;
- c) reazione verbale con turpiloquio o linguaggio altamente scurrile nei confronti del docente o del docente educatore o altro personale della scuola;
- d) comportamento ostile e aggressivo o offesa alla professionalità del docente o del docente educatore o altro personale della scuola;
- e) gravi comportamenti che possano offendere le altrui convinzioni morali;
- f) danneggiamento dei beni o strumenti della scuola e attrezzature didattiche dei compagni, dal valore economico fino a € 100,00;
- g) mancata ottemperanza da parte dello studente ad un obbligo cui è tenuto per l'irrogazione di una precedente sanzione.

L'infrazione commessa, segnalata dal docente o dal docente educatore sul registro di classe con la richiesta di sospensione, è portata a conoscenza del Rettore/Dirigente Scolastico il quale, valutata l'infrazione, può iniziare la procedura di sospensione o proporre l'applicazione di una sanzione più mite. In caso di procedura di sospensione il Rettore/Dirigente Scolastico o chi lo sostituisce avvia il procedimento con atto formale di contestazione di addebito, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, da inviare allo studente ed alla famiglia.

Lo studente e la famiglia possono far pervenire giustificazioni scritte entro tre giorni dalla notifica della contestazione, trascorsi i quali il Rettore/Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, a cui rimette copia della contestazione e delle eventuali giustificazioni, che decide sulla applicazione della sanzione.

Il Consiglio di classe può, ascoltato lo studente e i genitori, applicare una sanzione minore della sospensione, previa riparazione del danno e/o conversione della sanzione. Nel caso in cui l'infrazione riguarda fatti o comportamenti assunti nei confronti del Rettore/Dirigente Scolastico, dei docenti o degli educatori la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte offesa che deve essere sempre ascoltata dal Consiglio di Classe.

L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente. Il Consiglio di Classe deve riunirsi entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione a seguito della convocazione del Rettore/Dirigente Scolastico.

Nei periodi di un eventuale allontanamento dalla scuola, deve essere previsto un rapporto con lo studente e con la famiglia tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Per quanto qui non disciplinato, si applica l'intero art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

ART.30

Si applica la sanzione della sospensione oltre i quindici giorni e/o l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, per:

- a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
- b) violenza contro le persone ;
- c) atti di violenza con lesioni accertate da referto medico;
- d) situazioni che creino pericolo per l'incolumità delle persone;
- e) offesa, oltraggio e diffamazione reiterata nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico;
- f) gravi atti contro la decenza;
- g) distruzione o danneggiamento grave di materiale scolastico;
- h) vilipendio contro l'Istituzione Scolastica;
- i) contraffazione di firme e di documenti scolastici.

La sanzione in parola trova altresì applicazione unitamente all'allontanamento dalla comunità scolastica per tutti i casi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 235/2007 comma 9, 9-bis, 9-ter.

In tema di sospensione per quanto non previsto dal presente articolo e in particolare per l'eventuale commissione di reati o di pericolosità dello studente si applica l'art. 4 del D.P.R. n. 235/2007 commi 9-bis, 9-ter.

L'infrazione commessa, segnalata dal docente o dall'educatore sul registro di classe con la richiesta di sospensione, è portata a conoscenza del Rettore/Dirigente Scolastico il quale, valutata l'infrazione, può iniziare la procedura di sospensione o proporre l'applicazione di una sanzione più mite. In caso di procedura di sospensione il Rettore/Dirigente Scolastico o chi lo sostituisce avvia il procedimento con atto formale di contestazione d'addebito, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto, da inviare allo studente ed alla famiglia.

Lo studente e la famiglia possono far pervenire giustificazioni scritte entro tre giorni dalla notifica della contestazione, trascorsi i quali il Rettore/Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe allargato alla componente educatori (se l'eventuale destinatario della sanzione è semiconvittore), ai rappresentanti dei genitori e degli alunni, a cui rimette copia della contestazione e delle eventuali giustificazioni, che decide sull'applicazione della sanzione. Al suddetto Consiglio di Classe prenderà parte il Commissario Straordinario pro-tempore con funzione di Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Classe può, ascoltato lo studente e i genitori, applicare una sanzione minore della sospensione, previa riparazione del danno e/o conversione della sanzione.

Nel caso in cui l'infrazione riguarda fatti o comportamenti assunti nei confronti del Rettore/Dirigente Scolastico, dei docenti o dei docenti educatori la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte lesa che deve essere sempre ascoltata dal Consiglio di Classe. L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

Il Consiglio di Classe deve riunirsi entro cinque giorni lavorativi dalla segnalazione dell'infrazione a seguito della convocazione del Rettore/Dirigente Scolastico. Per quanto qui non previsto trova altresì applicazione l'intero art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Allontanamento dalla comunità scolastica

ART.31

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni, sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Classe allargato al Commissario Straordinario (con funzione di Consiglio d'Istituto), al docente educatore e ai rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della dignità umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento può essere superiore ai quindici giorni, ed è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Per quanto qui non previsto trova altresì applicazione l'intero art. 4 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

Effetti delle sanzioni minori

ART. 32

Il richiamo orale comporta la comunicazione ai genitori che provvederanno ad applicare la sanzione più opportuna. Due note scritte sul registro, in un bimestre, comporteranno l'obbligo per lo studente di redigere due relazioni e/o ricerche su argomenti scelti su due materie oggetto di studio e secondo disposizione degli insegnanti delle materie stesse.

L'educatore, accertata l'esistenza delle due note scritte, sceglie le materie e provvede a richiedere ai docenti di riferimento l'attuazione della sanzione. In caso di inottemperanza all'obbligo nei termini stabiliti si procederà ad irrogare allo studente la sanzione dell'annotazione. Un'annotazione produce l'effetto di due note scritte. Quattro note scritte o due annotazioni, o due note e una annotazione, durante l'anno scolastico, comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione a tutte le varie attività integrative (visite guidate, gare sportive, attività teatrali, stages) effettuate nel corso dell'anno scolastico.

L'educatore, accertate le quattro note o le due annotazioni dal registro di classe, provvede a comunicarlo per iscritto al Consiglio di Classe che delibera immediatamente sull'esclusione. Sei note scritte (o tre annotazioni o il totale tra note scritte e annotazioni equivalenti a sei note scritte) comportano la presunzione di reiterate infrazioni disciplinari con conseguente sospensione da uno a tre giorni al compimento della settimana infrazione.

L'educatore, accertate le circostanze sopra dette dal registro di classe, provvede a comunicarlo per iscritto al Rettore/Dirigente Scolastico che procede in conformità alle proprie competenze. Ciò ovviamente non esclude che la reiterazione di cui al comma 7 dell'art. 4 DPR n. 249 del 24.06.1998 possa concretizzarsi immediatamente in considerazione della gravità del fatto reiterato e quindi al di là del numero delle note o delle annotazioni subite.

Riparazione e conversione della sanzione

ART. 33

Lo studente può sempre chiedere di riparare il danno mediante la rifusione delle spese, la ripulitura dei locali, la sostituzione dei beni, o altri comportamenti soddisfatti della lesione apportata.

Per le sanzioni relative alla nota sul registro e all'annotazione, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, sotto forma di lavori di manutenzione, aiuto alla segreteria, o di altre forme di attività da accordarsi tra il docente che irroga la sanzione e lo studente.

Per le sanzioni relative alla sospensione, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, sotto forma di lavori di manutenzione, aiuto alla segreteria, o di altre forme di attività da concordarsi con il Consiglio di Classe o con l'Organo di Garanzia interno alla scuola e previo consenso dell'eventuale parte lesa.

In caso di conversione la sanzione viene annullata con apposita indicazione nel registro e non può essere cumulata con le altre.

ART. 34

Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe allontana immediatamente lo studente dalla comunità scolastica in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente avvisati del fatto.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, la scuola concede il nulla osta per l'iscrizione, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Ricorsi e impugnazioni - Organo di Garanzia

ART. 35

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Tale organo, di norma, è composto da un docente, da un educatore e - nella Scuola Secondaria di Secondo Grado - da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero - nella scuola secondaria di primo grado - da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Rettore/Dirigente Scolastico. Il segretario viene scelto per ogni seduta all'interno dell'Organo di Garanzia.

Per ognuna delle componenti è prevista la nomina da parte dell'Organo competente dei supplenti. Il docente o l'educatore che propone il provvedimento disciplinare e che appartiene all'Organo di Garanzia viene automaticamente sostituito dal supplente. In caso di assenza del supplente il Consiglio d'Istituto individua, il docente o l'educatore che dovrà sostituire il docente o l'educatore proponente il provvedimento disciplinare.

Lo studente che subisce il provvedimento disciplinare e che appartiene all'Organo di Garanzia viene automaticamente sostituito dal supplente. In caso di assenza del supplente il comitato studentesco individua, al proprio interno, lo studente che dovrà sostituire lo studente che subisce il provvedimento disciplinare.

L'Organo di Garanzia, ove espressamente richiesto dallo studente o dal genitore, può pattuire con gli stessi la durata della sospensione o una sanzione minore della sospensione, previa parziale riparazione del danno e/o parziale conversione della sanzione. Nel caso in cui l'infrazione riguarda fatti o comportamenti consumati ai danni del Rettore/Dirigente Scolastico, dei docenti o degli educatori, la riduzione e/o conversione può avvenire esclusivamente previo consenso della parte lesa che deve essere sempre ascoltato dall'Organo di Garanzia. L'onere della prova contro i fatti contestati è a carico dello studente.

L'alunno, i genitori e i docenti del Consiglio di Classe di appartenenza possono partecipare alla riunione dell'Organo di Garanzia limitatamente alla fase dibattimentale. La decisione è assunta a porte chiuse con apposito verbale da depositare in segreteria. L'Organo di Garanzia dura in carica un triennio ed opera secondo i criteri espressi nell'art. 5 dello statuto delle studentesse e degli studenti; ogni anno verranno sostituiti i membri, a qualunque causa decaduti.

L'Organo delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituito purché vi sia la presenza del Rettore/Dirigente Scolastico, di un docente e/o dell'educatore e di uno studente; in caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia può ravvisare l'opportunità di dilazionare i termini, per fatti più controversi prima di risolvere il ricorso. In tal caso l'Organo definisce nuovi termini per garantire eventuali integrazioni. Per quanto non previsto il presente articolo è automaticamente integrato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 con le relative modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. n. 235/2007.

TITOLO III

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ALUNNI CONVITTORI

ART. 36

Gli alunni residenti in Convitto, protagonisti del processo di insegnamento-apprendimento-maturazione della personalità, vengono educati per essere uomini e cittadini secondo i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dalle convenzioni internazionali dei diritti del fanciullo e dell'uomo. Saranno educati alla civile convivenza democratica, alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione ed al rispetto di tutti gli operatori che compongono la comunità educativa, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART. 37

I genitori o coloro che esercitano la potestà degli alunni aspiranti all'ammissione in Convitto in qualità di convittori, debbono farne esplicita richiesta indirizzata al Rettore/Dirigente Scolastico rispettando tutte le norme che regolano la vita convittuale ed i rapporti tra famiglia-convitto e scuola. Il presente Regolamento si intende accettato all'atto dell'iscrizione.

ART. 38

L'accoglienza delle iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei locali, in base alla effettiva condizione di tutti i servizi necessari per l'ottimale permanenza in Convitto degli alunni, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dai fondi comunali e da altri Enti per il diritto allo studio.

ART. 39

Le domande di ammissione in Convitto per posti gratuiti, devono pervenire alla segreteria di questa Istituzione Educativa entro il termine previsto dal Bando di Concorso, indetto per ogni anno scolastico dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti.

Nel Bando di Concorso sono stabiliti i criteri generali ed i titoli necessari per l'ammissione.

ART. 40

Possono essere ammessi in qualità di convittori coloro che frequentano anche altri Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, purché siano state soddisfatte le richieste di convittualità degli alunni interni.

ART. 41

Sono ammessi anche alunni convittori previo pagamento della retta, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 42

L'ammissione in Convitto è subordinata alla presentazione, unitamente alla domanda, di un certificato di un medico sanitario, ove venga attestato che l'alunno è esente da malattie contagiose ed è idoneo alla vita convittuale.

ART. 43

Gli alunni convittori usufruiscono all'accoglienza di tutti i servizi disposti dal Convitto; la Direzione garantisce agli alunni e alle loro famiglie una residenzialità ottimale all'interno della struttura.

ART. 44

Il menu giornaliero è uguale per tutti; lo stesso può essere variato dalla Direzione del Convitto, in base ad esigenze stagionali, rimanendo comunque nei limiti di quanto previsto dalla tabella dietetica disposta dall'ASL.

Sarà naturalmente previsto un menu speciale per gli alunni che abbiano particolari esigenze dietetiche riconosciute dal sanitario.

ART. 45

I genitori o coloro che esercitano la potestà degli alunni ammessi in Convitto, verseranno una cauzione nella misura fissata dal Consiglio d'Amministrazione per eventuali danni arrecati, tale somma verrà rimborsata ogni fine di anno scolastico.

ART. 46

Ogni convittore dovrà presentarsi munito di corredo personale: n° 2 cambi di biancheria da letto, n° 1 copriletto, n° 1 scendiletto. Tutta la biancheria dovrà essere contrassegnata da un numero di matricola, che sarà comunicato dalla Direzione del Convitto alla famiglia.

ART. 47

All'inizio di ogni anno scolastico nella programmazione annuale, verranno stabiliti i criteri che regoleranno la cadenza delle attività giornaliere degli alunni convittori.

ART. 48

La presenza degli alunni in Convitto è subordinata all'effettiva frequenza delle lezioni scolastiche; è fatta eventuale deroga esclusivamente per il primo giorno di rientro settimanale e non oltre la seconda ora di lezione.

ART. 49

Gli allievi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente del Convitto e dei locali esterni eventualmente fruiti, ed averne cura come un importante fattore di qualità della vita dell'Istituzione tutta e sono tenuti a rispettare ed osservare tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.

Il presente Regolamento è approvato dal Commissario Straordinario nella funzione del Consiglio d'Istituto con verbale n° _____ del _____

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Arena